

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27-02-1984

REGIONE PUGLIA

Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA N. 30 del 27 marzo 1984

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:*

ARTICOLO 9

(Piani e programmi regionali in materia
faunistico - ambientale)

1. In materia faunistico - ambientale il
Consiglio regionale approva, su proposta
della Giunta regionale e sulla base di eventuali
proposte pervenute da Province, Comuni o
Comunità Montane, piani pluriennali, articolandoli
per aree omogenee individuate ai
sensi dell' art. 10.

2. Detti piani elaborati dall' Assessorato
alla Caccia, sentito l' Assessorato all' Ecologia
e all' Agricoltura, riguardano anche:

1) la localizzazione, costituzione e criteri di
gestione delle zone faunistico - ambientali
di cui al secondo comma dell' art. 10;

2) l' individuazione di località di notevole interesse
turistico ove è necessario vietare la
caccia, anche temporaneamente;

3) la regolamentazione degli incentivi in favore
dei proprietari e conduttori dei fondi
agricoli, singoli o associati, che si impegnano
al ripristino e alla salvaguardia
dell' ambiente e alla produzione della selvaggina,
utilizzando prodotti chimici non
dannosi alla fauna individuati dalla Regione

e che si impegnano, altresì, ad effettuare forme di agricoltura biologica;

4) la realizzazione di iniziative per la difesa, creazione e/ o ripristino di biotipi e relativi habitat di notevole importanza naturalistica, ivi comprese le zone umide, anche in recepimento degli impegni internazionali sottoscritti dallo Stato italiano, nonché la individuazione dei criteri per la loro gestione;

5) la identificazione delle specie di selvaggina da impiegare nei ripopolamenti e la individuazione delle percentuali minime e massime relative, in rapporto alle potenzialità venatorie dei terreni interessati;

6) la identificazione delle specie e dei relativi habitat da proteggere in maniera particolare, in periodi di sosta, nidificazione e svernamento;

7) la tutela della flora tipica, rara o in via di estinzione e dei relativi habitat;

8) la determinazione dei criteri per l'attività di vigilanza, in maniera che il numero minimo del personale di vigilanza non sia inferiore a una unità di vigilanza ogni 1500 ettari di territorio agro - forestale nelle zone comunque protette, a una unità di vigilanza ogni 5.000 ettari di territorio agro - forestale nelle zone aperte all' esercizio venatorio, a una unità di vigilanza ogni 1.000 ettari nelle zone di cui all' art. 13;

9) l' indicazione e l' attribuzione, con le relative priorità, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei singoli piani e programmi.

3. Il Piano regionale ha durata triennale.

4. Sei mesi prima della scadenza il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano valevole per il trinenio successivo.

5. In attuazione dei piani pluriennali la Giunta regionale approva, sentita la Consulta regionale di cui all' art. 5, i provvedimenti annuali di intervento.

